



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Roma

al dr. Stefano Fedeli
via pec stefano.fedeli62@pec.i

OGGETTO: richiesta di autotutela.

Con nota pec del 2.8.2018, protocollata in entrata al n. 8228 in pari data, sollecitata con pec datata 5.9.2018 (prot. n.9167), la S.V. ha rivolto istanza volta all'annullamento della circolare di questo Albo nazionale n.3636 del 9.6.2014 - che ha disposto l'abrogazione del divieto di *reformatio in peius* per i segretari comunali e la caducazione della deliberazione del C.d.A nazionale della soppressa Agenzia n.275/2001 - nonché della circolare n.485 datata 24.3.2015 - relativa alle modalità di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate.

In ordine alle richiamate istanze, giova rilevare, in via preliminare, come la legittimità delle predette circolari sia stata confermata più volte, sia in sede giurisdizionale, amministrativa e ordinaria, che in sede consultiva dalla Corte dei Conti (Cfr. C.d.c., Deliberazione FVG 2/2016/PAR).

Corre l'obbligo di ricordare, inoltre, come non sia rinvenibile, in seno all'ordinamento, "*alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela*" (Cfr. C.d.S., sezione V, sentenza n.5199 del 3.10.2012).

Come sottolineato più volte dalla giurisprudenza, infatti, il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione; eventuali istanze di parte, pertanto, assumono valore di mera sollecitazione, non scaturendo da esse alcun obbligo giuridico di provvedere.

NC/AV

Il Prefetto
(Preziotti)